



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. \_\_\_\_126 del \_\_\_\_23 FEB. 2023\_\_\_

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di convenzioni attive con strutture private terze.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

# SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 3 FEB. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente UOC Affari Generali e Legali dott ssa Marilena Moretti

## ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico del Bilancio dell'anno 2023, per introiti complessivi pari ad € 50.000,00 al conto n. R41001000039 "ALPA consulenze da privati";
- al Conto economico del Bilancio dell'anno 2023, per oneri complessivi di € 47.500,00 così suddivisi:
  - > € 37.455,95 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
  - ➤ € 1.795,16 al conto n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Pereguativo";
  - ➤ € 897,58 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA"
  - ➤ 1.077,10 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
  - ➤ € 1.872,80 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
  - ➤ € 3.504,19 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";
  - ≥ € 897,22 al conto n. C51004000048 "oneri su LI.BE;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



# Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 126 del 23 FEB. 2023

# IL DIRETTORE GENERALE

#### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

## Premesso che:

- al 31.12.2022 sono scadute le convenzioni attive con strutture private terze, di cui all'elenco allegato (ALL. 1), per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di personale che presta servizio presso l'ASST G.Pini-CTO, di cui alla deliberazione n. 353 del 30.06.2022;
- le strutture private terze di cui sopra hanno richiesto, con note depositate in atti, il rinnovo, per l'anno 2023, della rispettiva convenzione per l'acquisizione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici dell'ASST G.Pini-CTO;

# Visti:

- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano agire secondo norme di diritto privato allorquando adottano atti di natura non autoritativa;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" osserva che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità che prevede ".... L'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";
- l'art. 115, comma 1 lett. d), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità che stabilisce "...... l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati";
- l'art. 114, comma 3, del suindicato C.C.N.L. che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini, tra l'altro, l'attività di cui all'art. 115 comma 1 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
- le ultime "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici,
   Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL", approvate con DGR n. XI/3540 del





**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. \_\_\_\_126 del \_\_\_\_\_23 FEB. 2023

07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.3 e 4.4 disciplinano le forme e le tipologie di attività libero professionale intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. c) e d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità;

## Richiamati:

- la deliberazione n. 553 del 24.11.2022 con la quale l'ASST G.Pini-CTO ha approvato il nuovo "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria", avente efficacia a far data dal 01.01.2023, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nelle forme di cui all'art. 115 comma 1 lett. c) e d) del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità:
- l'art. 39 del sopracitato regolamento che recita:
  - comma 3: "Verificato l'interesse aziendale della richiesta, comunque in subordine all'espletamento prioritario dell'attività istituzionale da parte dei Dirigenti Medici interessati, la convenzione viene predisposta dagli uffici competenti tenuto conto di quanto sopra e nel rispetto dei principi del presente Regolamento"
  - > comma 4: "Le attività in convenzione possono essere svolte, fuori dall'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni."

**Preso atto** che, per ciascuna struttura richiedente, è stata esaminata, da parte della UOC Affari generali e legali:

- il contenuto della richiesta di convenzionamento, rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 38 comma 2 del succitato "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria":
- la documentazione a corredo della richiesta di convenzionamento, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti strumentali all'effettuazione delle attività in convenzione, con particolare riferimento ai requisiti di accreditamento con l'S.S.N./S.S.L. e all'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il personale che presta servizio presso l'ASST G.Pini-CTO;
- l'interesse aziendale all'accoglimento della proposta, documentato a mezzo report di analisi redatto per ciascuna struttura interessata, depositato in atti, indicante, tra l'altro, le condizioni economiche ed operative proposte, in relazione ad aspetti quali la possibilità per l'ASST di ampliare il proprio bacino di utenza, anche ai fini dell'incremento dell'attività di ricovero e/o chirurgica effettuata presso l'ASST medesima. In particolare, l'interesse aziendale è stato oggetto di analisi in relazione a:
  - la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della struttura richiedente;
  - la collocazione geografica della struttura:
  - > le tariffe applicate verso l'utenza e tariffe riconosciute all'ASST;
  - le discipline oggetto della richiesta di convenzionamento;
  - le attività svolte presso la struttura richiedente, con particolare riferimento alla "multidisciplinarità" e all'effettuazione di attività chirurgica;

Dato atto che, a seguito della suindicata analisi preliminare:

 l'UOC Affari Generali e Legali, con note del 24.11.2022 e del 05.12.2022, ha indetto apposite manifestazioni di interesse, notificata ai Direttori delle Unità Operative Complesse sanitarie, ai fini dell'acquisizione delle disponibilità all'erogazione delle prestazioni in convenzione da parte dei dirigenti medici afferenti alle stesse;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 126 del 23 FEB. 2023

- ad esito della suindicata procedura, i Direttori delle Unità Operative hanno aderito alle proposte di proprio interesse, tramite la compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica, per ogni convenzione interessata, attestante:
  - che l'impegno orario richiesto non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito della propria U.O.C.;
  - che lo svolgimento delle attività in parola avverrà senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa e i volumi prestazionali effettuati in regime S.S.N.;
  - > che l'attività sarà resa nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, nonché nel rispetto di quanto disposto al punto 12 "esclusioni e incompatibilità" delle succitate "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL";
  - > che l'attività sarà resa nel rispetto dei principi di rotazione e fungibilità tra i Dirigente Medici che hanno aderito alla proposta di convenzionamento;

**Acquisito,** in calce alla suindicata modulistica, il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte della Direzione Medica del P.O. di riferimento e l'autorizzazione del Direttore Sanitario:

Verificato dall'UOC Affari Generali e Legali che, alla data del 31.12.2022, come da documentazione in atti:

- > risulta assolto il debito orario istituzionale per ciascun professionista interessato;
- ➢ le prestazioni effettuate nell'ambito delle convenzioni in scadenza al 31.12.2022 sono state erogate al di fuori dell'orario di servizio, al fine di non diminuire i volumi prestazionali istituzionali che l'Azienda deve complessivamente garantire, sia con riferimento al piano anno 2022 di abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero in regime S.S.N., sia al soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.L.;

**Visto** il testo di convenzione, per ciascuna struttura richiedente, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto alla luce della sussistenza dei requisiti di procedibilità sopra richiamati, orientati al soddisfacimento primario dell'interesse aziendale, di autorizzare la stipula della convenzione con ciascuna struttura privata terza richiedente di cui all'elenco allegato (ALL. 1), con validità a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2023, per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici a rapporto esclusivo che prestano servizio presso l'ASST G. Pini-CTO, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che l'introito e il costo complessivo stimati derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 50.000,00 ed € 47.500,00, sono annotati ai Conti di Bilancio, per l'anno di competenza, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza, al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, come previsto dal sopracitato "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria";

## Viste

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;



# Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO



**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 126 del 23 FEB. 2023

 l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

## **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di autorizzare la stipula della convenzione con ciascuna struttura privata terza richiedente di cui all'elenco allegato (ALL. 1), con validità a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2023, per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici a rapporto esclusivo che prestano servizio presso l'ASST G.Pini-CTO approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di dare atto che l'introito e il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 50.000,00 ed € 47.500,00, sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio 2023 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (Dott.ssa Anna Maria MAESTRON)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Døtt. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott ssa Pagia LATTUADA

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento Responsabile del Procedimento ex I. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

ATTI n. 2022/1.1.3/2.9





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n	126 <sub>del</sub> _	2 3 FEB. 2023	
--	----------------------	---------------	--

# **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si	cert	ifica c	che I	a pres	ente d	delibera	zione	è pubblic	cata all'al	bo preto	rio info	rmatico	di que	st'Azi	enda
su	l sito	inter	net						all'art. 32					ľart.	8 del
D.I	Lgs.	33/20	013,	dal	2 4	FEB.	2023	e vi rir	narrà per	quindici	giorni	consecut	tivi.		

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 24 allegati.

UOC Affari Generali e Legali Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali Il Funzionario addetto

STRUTTURA RICHIEDENTE	DURATA RICHIESTA	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO	INTROITO STIMATO
SO.med S.r.l.	01.01.2023 - 31.12.2023	Ortopedia e Traumatologia, Radiologia	20.000,00
Fiso1 S.r.l.	01.01.2023 - 31.12.2023	Ortopedia e Traumatologia	6.000,00

# CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

## TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

SO.med S.r.I. (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 05442600960, con sede legale in Milano (MI), via Pietro S. Sofia n. 18, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Luca Francesco Glauco Visconti, ivi domiciliato per la carica;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia e di Radiologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC I Clinica Ortopedica e della UOC Radiodiagnostica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

## ART. 2 - Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), via S. Sofia n. 18, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa quattro accessi mensili, della durata di due ore, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Radiologia	Ecografie varie	€ 60,00
Ortopedia e Traumatologia	Prima visita ortopedica	€ 133,00
Ortopedia e Traumatologia	Visita ortopedica di controllo	€ 105,00
Ortopedia e Traumatologia	Infiltrazione	€ 56,00

## ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto
   luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza — CUP— Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

## ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

# ART.5 - Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati. La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

## ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

#### ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

# ART. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

## ART. 9 - Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

# ART. 10 - Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

## ART. 11 - Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### ART, 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

## ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

# ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

# ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto Data della firma digitale

Per SO.med S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Luca Francesco Glauco Visconti

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

5

## CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

#### TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Fisio 1 S.r.l. (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 02166350120, con sede legale in Gorla Maggiore (VA), via Italia n. 24, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Roberto Romani, ivi domiciliato per la carica;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Patologia della Colonna Vertebrale dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

# ART. 2 - Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Gorla Maggiore (VA), via Italia n. 24, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di due ore, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Ortopedia	Prima visita ortopedica	€ 63,00
Ortopedia	Visita ortopedica di controllo	€ 38,50
Ortopedia	Infiltrazione	€ 38,50
Ortopedia	Infiltrazione Bilaterale	€ 49,00
Ortopedia	Ozonoterapia	€ 27,50
Ortopedia	Infiltrazione PRP	€ 90,00
Ortopedia	Prima visita ortopedica	€ 63,00

## ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

# ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

## ART.5 - Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati. La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

## ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

## ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

## ART. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

## ART. 9 - Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

# ART. 10 - Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto

dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### ART. 11 - Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

# ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

# ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

# ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto Data della firma digitale

Per Fisio 1 S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Roberto Romani

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

## CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

#### TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Centro Medico Visconti di Modrone – Eunomia S.p.A. (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 04616000156, con sede legale in Milano (MI), via Uberto Visconti di Modrone n. 7, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Franco Perona, ivi domiciliato per la carica;

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Reumatologia e di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Clinica Reumatologica e alla UOC Ortopedia Oncologica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

# ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), via Uberto Visconti di Modrone n. 7, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa due accessi settimanali, della durata di tre ore, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Ortopedia	1° Visita Ortopedica	Da € 117,00 a € 250,00
Ortopedia	Visita Ortopedica di Controllo	Da € 78,00 a € 150,00
Ortopedia	Infiltrazione	Da € 53,00 a € 80,00
Reumatologia	1° Visita Reumatologica	Da € 120,00 a € 180,00
Reumatologia	Visita Reumatologica di Controllo	Da € 80,00 a € 130,00

## ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

# ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

# ART.5 - Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati. La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

### ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

## ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

## ART. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

## ART. 9 - Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

## ART. 10 - Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

## ART. 11 - Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

# ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

# ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

## ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto Data della firma digitale

Per Centro Medico Visconti di Modrone – Eunomia S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Franco Perona

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

## CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

## TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

Ε

Osteofighters S.r.l. (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 11670630968, con sede legale in Milano (MI), via Bruno Cassinari n. 18, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Emanuele Rigione, ivi domiciliato per la carica;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Radiologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Radiodiagnostica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

## ART. 2 - Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), via Bruno Cassinari n. 18, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso mensile, della durata di quattro ore, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Radiologia	Ecografie varie	Da € 26,00 a € 38,00

## ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

# ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

## ART.5 - Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

# ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

## ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

## ART. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

## ART. 9 - Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

# ART. 10 - Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

## ART. 11 - Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al

pagamento delle prestazioni già effettuate.

## ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

# ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

# ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

# ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto Data della firma digitale

Per Osteofighters S.r.l.

II Legale Rappresentante

Emanuele Rigione

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada